

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1219

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata BOSSA

Modifica dell’articolo 182 e introduzione dell’allegato *A-bis* del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali

Presentata il 18 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cultura, oltre a rappresentare un elemento di caratterizzazione dell’identità dell’Italia, è anche una delle principali potenzialità del nostro Paese. Su di essa si potrebbe costruire un’economia fiorente in grado di garantire sviluppo e occupazione. Già i numeri di oggi dicono che il movimento economico intorno ai beni della cultura, in Italia, è rilevante.

Circa sedici miliardi di euro, 17.000 aziende, 30.000 lavoratori: sono i numeri dell’industria culturale italiana relativamente al cinema, alla musica e a tutte le attività collaterali, a questo va aggiunto tutto quello che si muove intorno a musei, teatri e siti archeologici, a cui, ancora, va

sommato l’immenso indotto in termini di ricettività alberghiera e della ristorazione.

Una fabbrica enorme e diffusa che dà lavoro e che porta ricchezza.

A fronte di queste potenzialità, l’Italia investe poco. Circa un miliardo e mezzo di euro, pari allo 0,21 per cento del bilancio dello Stato. Questo è quanto si spende in Italia, sul versante pubblico, sulla cultura. In Francia, nonostante la dura situazione economica, gli investimenti sulla cultura sono stati addirittura aumentati al 2,2 per cento del bilancio dello Stato.

Il nostro 0,21 del bilancio contro il 2,2 della Francia. Una sproporzione enorme, ed evidente. Non c’è quindi da meravigliarsi se, a fronte di queste cifre, il

primo museo italiano in termini di numero di visitatori è solo al settimo posto della classifica, molto dietro al *Louvre* e al *Centre Pompidou* di Parigi. Il Fondo unico per lo spettacolo, nonostante le tante assicurazioni, subisce continuamente riduzioni molto ingenti e a questo vanno aggiunte le soppressioni di enti culturali, a volte importanti, e la riforma degli enti lirici.

Negli ultimi anni, un po' alla volta, alla cultura in questo Paese sono stati sottratti centinaia di milioni di euro, creando un danno non solo al nostro patrimonio ma anche alla nostra economia, alla nostra occupazione e al nostro sviluppo.

Si rendono necessari, oggi più che mai, interventi seri, strutturali, sull'intero settore, in modo da valorizzarlo e da trasformarlo in risorsa.

La presente proposta di legge non ha, chiaramente, l'ambizione di procedere a questo ridisegno, dal momento che esso richiede una riscrittura dell'intera strategia di governo. Ma vuole, tuttavia, segnalare una piccola questione, che può essere emblematica della condizione in cui vive l'intero settore culturale in Italia.

Con la presente proposta di legge intendiamo intervenire nel delicato e complesso settore delle professionalità impegnate nelle attività di restauro dei beni culturali, come disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito « codice ».

La proposta di legge affronta la questione del processo di qualificazione dei restauratori. Questi, pur essendo un tassello fondamentale dell'idea di conservazione e di tutela dei nostri beni, non si vedono adeguatamente riconosciuti e soffrono da oltre un decennio una condizione di estrema difficoltà.

Si sono sommate, negli anni, varie norme che hanno dato vita a un sistema di qualificazione confuso, disordinato e ingiusto, che sembra proteggere solo lo *status* di pochi garantiti piuttosto che regolarizzare la posizione di migliaia di lavoratori.

Manca un sistema normativo efficace ai fini del riconoscimento dei percorsi formativi e delle competenze professionali acquisite di migliaia di restauratori, che hanno alle spalle anni di pratica lavorativa e di collaborazione con gli organismi statali della tutela e che hanno già garantito la conservazione dei nostri beni più significativi.

La normativa vigente prevede che i professionisti dimostrino la loro competenza attraverso la certificazione dell'attività svolta e dei periodi di formazione sostenuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, che riguardava l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

Lo stato attuale, di profonda confusione, può essere così schematizzato:

a) il codice prevedeva, all'articolo 29, che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori del restauro, nonché i relativi criteri e livelli di insegnamento, fossero demandati a successivi decreti ministeriali che, tuttavia, sono stati emanati cinque anni più tardi;

b) all'articolo 182 del medesimo codice si stabiliva, in via transitoria, la disciplina per l'acquisizione della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore; tale disciplina non ha ancora trovato piena attuazione lasciando migliaia di professionisti nell'incertezza e in gravi difficoltà lavorative;

c) i decreti attuativi dell'articolo 29 del codice sono stati emanati solo nel maggio 2009 mentre nel marzo dello stesso anno era stato adottato il regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità. Il bando, emesso a settembre 2009, prevedeva (in coerenza con quanto stabilito all'articolo 182 del codice) che, in via transitoria, conseguissero il titolo di restauratore di beni culturali: coloro che avessero frequentato una scuola statale di restauro; coloro

che potessero dimostrare di aver svolto almeno otto anni di attività di restauro con intervento diretto sul bene; coloro in grado di dimostrare di aver conseguito un diploma almeno biennale presso una scuola di restauro statale o regionale e di aver svolto « per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti »; il medesimo regolamento stabilisce anche che possano acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali anche coloro che pur non assolvendo pienamente ai criteri stabiliti superino una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante. Sono sottoposti all'obbligo della prova di idoneità anche coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (purché risultino iscritti ai corsi prima della data del 31 gennaio 2006). Nulla è, invece, previsto per coloro che hanno conseguito il diploma presso l'Accademia delle belle arti;

d) paradossale è che secondo la normativa vigente anche i restauratori inquadrati nei ruoli delle pubbliche amministrazioni deputate alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di appositi concorsi per gli specifici profili professionali siano sottoposti al medesimo processo di qualificazione; il Ministero per i beni e le attività culturali chiede dunque ai restauratori che ha assunto dopo un pubblico concorso, ai quali ha assegnato e continua ad assegnare compiti e mansioni di enorme rilievo, di dimostrare ancora una volta il possesso di un'adeguata competenza professionale in materia di conservazione dei beni culturali.

Regole e criteri analoghi sono anche previsti per il riconoscimento della qualifica di collaboratore restauratore.

Ancorché sia evidente la necessità di regolarizzare la posizione di migliaia di operatori del restauro attraverso il riconoscimento della loro qualifica professionale, è palese che la normativa vigente in materia è carente dal punto di vista della

chiarezza, della coerenza e dell'equità, oltre che dell'effettiva realizzabilità degli stessi obiettivi perseguiti dalle norme.

A dimostrazione di ciò va sottolineato che il Ministero per i beni e le attività culturali ha dato avvio alla procedura di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali nel settembre 2009 e, da quel momento, si è trovato costretto a reiterare il bando per ben cinque volte fino a giungere alla decisione di ritirarlo, data l'impossibilità manifesta, anche a causa dell'enorme numero di domande pervenute, di perfezionare la procedura secondo la lettera delle norme. Al ritiro del bando, secondo quanto dichiarato nel sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, sarebbe dovuta seguire la revisione dell'articolo 182 del codice. Cosa non ancora avvenuta e che si auspica di fare con la presente proposta di legge.

Dunque, scopo della modifica dell'articolo 182 del codice prevista dalla proposta di legge è innanzitutto di conservare e di valorizzare, anziché disperdere, l'esperienza professionale acquisita dagli operatori del restauro nel corso degli anni, dando a ciascuno la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Ciò avviene attraverso l'assegnazione di un determinato punteggio in relazione a ciascun titolo di studio e a ciascun anno di esperienza lavorativa svolta.

La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con il raggiungimento di almeno 300 punti, formalmente equivalenti ai 300 crediti formativi di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87. A questo scopo, per quanto riguarda l'individuazione dei punteggi contenuti nel nuovo allegato A-bis annesso al codice dalla proposta di legge, si è tenuto conto dei parametri sostanziali previsti dalla disciplina vigente per cui sarà possibile, ad esempio, conseguire 300 punti dimo-

strando di aver svolto otto anni di attività di restauro di beni culturali in qualità di titolare di impresa individuale o di socio di società, società cooperative o consorzi o, ancora, di associato in partecipazione o di direttore tecnico, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta dei beni culturali nell'ambito della procedura di selezione pubblica.

Allo stesso modo, con un diploma almeno biennale e con quattro anni di svolgimento di attività di restauro (compiuti alle medesime condizioni già descritte), sono riconosciuti complessivamente i 300 punti necessari al conseguimento della qualifica di restauratore. Criteri analoghi sono previsti per il riconoscimento della qualifica di collaboratore restauratore.

La disciplina transitoria proposta ha inoltre, rispetto a quella vigente, il vantaggio di consentire a coloro che al momento dell'emanazione dei bandi non possiedono ancora tutti i requisiti richiesti, di perfezionare la loro situazione negli anni successivi attraverso l'accumulo dei punteggi ancora mancanti.

La nuova disciplina, dunque, consente di semplificare e di razionalizzare la disciplina permettendo una più veloce attuazione del regime transitorio e di ridurre al minimo le possibilità di contenzioso. Senza trascurare il fatto che, non essendo più previsto l'espletamento della prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, si realizzeranno notevoli risparmi per il bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 182. — (*Disposizioni transitorie*).
— 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, consegue la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o per i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato A-*bis* annesso al presente codice, chi ha acquisito un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate e di pregio dei beni architettonici.

2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2013, con provvedimenti del Ministero e secondo le modalità di cui all'allegato A-*bis* annesso al presente codice, che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. Gli elenchi sono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

3. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività e nell'attribuzione dei punteggi indicati nell'allegato A-*bis* annesso al presente codice. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio equivalente al numero di crediti

formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87.

4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato A-*bis* annesso al presente codice:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate e di pregio di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta è valutata durante la procedura secondo le modalità di cui all'allegato A-*bis* annesso al presente codice e deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero da contratti di lavoro attestanti lo svolgimento dell'attività di restauro su un bene vincolato o comunque da atti giuridicamente validi prodotti dall'interessato;

d) l'attività di collaborazione alle attività di restauro è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero mediante autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

5. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta dal Ministero entro il 31 dicembre 2013, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando:

a) ha conseguito un diploma di laurea in conservazione dei beni culturali ovvero in storia e conservazione dei beni culturali;

b) ha conseguito un diploma di laurea triennale in scienze dei beni culturali L1 ovvero in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali L43;

c) ha conseguito un diploma in restauro presso l'Accademia delle belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulta inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) ha svolto attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, ovvero ha svolto in proprio tale attività, per almeno quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero mediante autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali

nell'ambito della procedura di selezione pubblica.

6. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti ».

2. Dopo l'allegato A annesso al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è inserito l'allegato *A-bis* di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

TABELLA 1
(Articolo 1, comma 2)

« Allegato A-bis
(Articolo 182)

I) Titoli e punteggi
Tabella 1. – Titoli di studio.

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Diplomi di laurea in conservazione dei beni culturali e in storia e conservazione dei beni culturali	150
Diplomi di laurea triennale in scienze dei beni culturali (L1) e in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	150
Diplomi di laurea magistrale in conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM10) e in conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	75
Diploma in restauro conseguito presso l'Accademia delle belle arti con insegnamento almeno triennale	150

Tabella 2. – Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali.

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300 (non cumulabile con i punteggi di cui alla tabella 1)

Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso	225 (non cumulabile con i punteggi di cui alla tabella 1)
---	--

Tabella 3. – Esperienza professionale.

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 4	37,50 per anno
Collaborazione alle attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 4	18,75 per anno

II) Settori di competenza.

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati.
- 2) Superfici decorate dell'architettura.
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile.
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee.
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati o dipinti.
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle.
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei.
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe.
- 9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei.
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale.
- 11) Strumenti musicali.
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

III) Modalità della procedura di selezione.

Le modalità della procedura di selezione e l'espletamento della valutazione dei crediti sono stabiliti da una commissione permanente, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La commissione determina:

i tempi di durata della fase transitoria;

gli atti giuridicamente validi ai fini della dimostrazione dell'attività svolta;

le modalità e le finalità di iscrizione agli elenchi, uniformando la fase transitoria e quella a regime ».



17PDL0059540